

STATUTO

KAROL WOJTYLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA S. AGATI 15

Numero REA: SR - 150917

Codice fiscale: 01822740898

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-04-2014 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al N. 18845 di Repertorio e N. 11537 di Raccolta	
	Statuto	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione e Sede)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, la Società	
	cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata "KAROL	
	WOJTYLA società cooperativa sociale".	
	La cooperativa ha sede legale nel Comune di Siracusa.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata. La Cooperativa potrà istituire, con	
	delibera e/o determinazione individuale, a seconda della	
	collegialità o meno, dell'Organo amministrativo, sedi	
	secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	

	della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-	
	sanitari ed educativi di cui alla Legge 381/1991 art. 1 comma	
	1 lett. a) e successive norme modificative.	
	La società Cooperativa non persegue fini di lucro, ma si	
	propone di conseguire attraverso l'autogestione, la continuità	
	di occupazione dei soci e le migliori condizioni socio-	
	economiche e di mercato, fornendo un servizio di livello	
	professionale per quantità e qualità.	
	La Cooperativa, si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le	
	istituzioni pubbliche.	
	Il suo agire è improntato al massimo rispetto dell'identità	
	della persona con l'obiettivo di favorirne l'integrazione	
	sociale ed avversarne l'emarginazione attraverso:	
	a) la promozione di iniziative tendenti al superamento delle	
	situazioni emarginanti, al fine di favorire la partecipazione	
	alla vita familiare, sociale e produttiva;	
	b) il sostegno a processi di de-istituzionalizzazione	
	nell'ambito dei servizi socio-assistenziali attraverso lo	
	sviluppo di soluzioni alternative volte a favorire la	

	domiciliarità;	
	c) l'attivazione di processi volti a sviluppare l'autonomia e	
	la socializzazione delle persone in stato di bisogno e	
	disagio;	
	d) la sensibilizzazione della comunità alle problematiche	
	sociali attraverso la promozione di convegni, tavole rotonde,	
	seminari;	
	e) l'assidua ricerca di relazioni socialmente proficue con i	
	portatori di interessi presenti nel territorio in grado di	
	generare;	
	f) servizi efficaci e coerenti rispetto alle esigenze espresse	
	dalla comunità;	
	g) una cultura sociale omogenea e diffusa propria di	
	cittadini, capaci di rappresentare e difendere le proprie	
	istanze, propositivi nella partecipata ideazione di idonee	
	politiche sociali.	
	La Cooperativa intende perseguire un orientamento	
	imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con	
	altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze	
	consortili e dei consorzi territoriali.	
	Al fine della qualificazione di società cooperativa a	
	mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c., la società	
	ai sensi dell'art. 2514 c.c.:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	

	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione della cooperazione.	
	Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza	
	all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio,	
	evidenziando contabilmente i parametri di all'art. 2513 c.c..	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La cooperativa intende partecipare e contribuire attivamente	
	ai cambiamenti in corso nelle politiche dello Stato sociale,	
	essa concorre al benessere della collettività attraverso la	
	valorizzazione di autonome capacità imprenditoriali rispettose	
	della dignità umana, la ricerca di opportunità di mercato e lo	
	sviluppo di attività e servizi innovativi diretti alla	
	persona.	
	Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del	
	presente statuto, la Cooperativa ha come oggetto:	
	a) la gestione di servizi sociali ed assistenziali scolastici	
	di base e di formazione professionale, sanitari di base e ad	

	elevata integrazione socio-sanitaria destinati a persone,	
	adulti e minori, che versano in stato di bisogno temporaneo o	
	permanente.	
	In particolare e a titolo indicativo la Cooperativa persegue	
	il proprio scopo sociale di cui all'art. 3 del presente	
	statuto attraverso:	
	1) l'erogazione di servizi socio-sanitari ed educativi quali	
	assistenza domiciliare, accoglienza diurna, trasporto sociale,	
	accompagnamento, animazione e sostegno;	
	2) la gestione di strutture per anziani autosufficienti e non	
	autosufficienti, di laboratori socio-educativi con ideazione e	
	realizzazione da parte degli utenti beneficiari di	
	oggettistica varia, di comunità-alloggio, di alberghi, case	
	per ferie, impianti turistici, ricreativi, culturali, di	
	ludoteche;	
	3) la promozione e la gestione di qualunque altra attività	
	connessa ed affine con le precedenti il tutto nel rispetto	
	delle norme di legge vigenti in materia.	
	La cooperativa si impegna a perseguire il raggiungimento delle	
	finalità sociali - in via strumentale e complementare - anche	
	attraverso:	
	a) la realizzazione di processi di formazione continua di	
	carattere sociale e tecnico, al fine di dotare gli operatori,	
	a tutti i livelli delle necessarie competenze per svolgere	
	correttamente il proprio ruolo sociale e professionale;	

	b) la progettazione e la gestione di percorsi formativi	
	rivolti ai soci e a terzi;	
	c) l'attività di tutorship a favore di progetti	
	imprenditoriali di settore;	
	d) la partecipazione alla elaborazione di proposte di legge in	
	materia di cooperazione e imprese sociale;	
	e) la promozione di attività di sensibilizzazione alla cultura	
	della solidarietà e della pace;	
	f) l'erogazione di servizi di consulenza e formazione sui temi	
	della diversità, emarginazione, convivenza ed accoglienza e	
	della cooperazione in genere attraverso corsi, dibattiti,	
	conferenze, ricerche e studi, articoli informativi, proiezioni	
	video, musica e teatro.	
	La Cooperativa potrà agire autonomamente oppure in accordo con	
	gli Enti Pubblici e privati anche mediante la partecipazione a	
	gare, la stipula di accordi, convenzioni o altre forme	
	contrattuali idonee a regolamentare le attività, se necessario	
	anche costituendo associazioni temporanee di impresa con altre	
	cooperative sociali, consorzi di cooperative, associazioni ed	
	Enti Privati.	
	Potrà inoltre avvalersi dell'opera professionale di medici,	
	psicologi e di personale sanitario in genere nel rispetto di	
	quanto previsto dalla Legge negli articoli 2229 e seguenti del	
	codice civile.	
	Allo scopo di favorire la realizzazione dell'oggetto sociale,	

	in via non prevalente, non nei confronti del pubblico, e con	
	esclusione delle attività riservate previste dalle Leggi 1/91	
	e dal D.L. 385/93, la cooperativa potrà svolgere ogni altra	
	attività connessa all'oggetto sociale finalizzata al	
	perseguimento degli scopi sociali nonchè compiere tutte le	
	operazioni economiche e/o giuridiche ritenute necessarie o	
	utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque,	
	sia direttamente sia indirettamente, attinenti al medesimo il	
	tutto nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.	
	In particolare essa può:	
	a) avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge	
	per l'attuazione di tutte le operazioni immobiliari,	
	mobiliari, creditizie, finanziarie e di consulenza atte a	
	raggiungere gli scopi sociali;	
	b) rendere più efficace la propria azione attraverso	
	l'assunzione di interessenze e partecipazioni in imprese che	
	svolgono attività assistenziali integrative;	
	c) concedere garanzie personali o reali;	
	d) integrare la propria attività con quella di altri enti	
	cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre	
	organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo, ivi	
	compresi i gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art.	
	2545-septies codice civile;	
	e) assumere interessenze, quote, partecipazioni anche	
	azionarie in altre società nazionali ed estere aventi scopi	

	affini, analoghi o complementari, assumere associazioni in	
	partecipazione e/o joint ventures, che saranno ritenute	
	necessarie dall'organo amministrativo per il raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	f) partecipare ad organismi associativi sia nazionali che	
	internazionali tendenti al rafforzamento del movimento	
	cooperativo;	
	g) promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie nei settori che	
	costituiscono oggetto della propria attività;	
	h) ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati	
	dalla legge e dai regolamenti, secondo modalità definite con	
	apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci;	
	i) ricevere e conferire mandati, commissioni, agenzie e	
	rappresentanze per il collocamento dei prodotti/servizi;	
	l) avvalersi di procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo aziendale e costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale, ai sensi	
	della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative.	
	La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di	
	attività, disciplinata da apposito regolamento, per la	
	raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo	

	mutualistico e dell'oggetto sociale principale: il tutto a	
	norma dell'art. 12 della legge n. 127/71 e successive	
	modificazioni, con l'espressa esclusione della raccolta del	
	risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla	
	legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti	
	categorie:	
	a) soci lavoratori dell'attività sociosanitaria ed educativa	
	(tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente	
	ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività	
	lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che	
	siano in possesso dei seguenti requisiti:	
	preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere	
	inerenti l'oggetto sociale;	
	b) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;	
	c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli	
	effetti della legge 381/91 e che siano in possesso dei	

	seguenti requisiti: persone fisiche che condividano	
	espressamente gli scopi e le finalità della cooperativa. I	
	soci volontari saranno iscritti in una apposita sezione del	
	libro soci ed il loro numero non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non verranno	
	applicati i contratti collettivi e le norme in materia di	
	lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in	
	materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le	
	malattie professionali. Ai soci volontari può essere	
	corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti	
	dalla Cooperativa sociale per la totalità dei soci. Le	
	prestazioni dei soci volontari non concorrono alla	
	determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli	
	oneri connessi all'applicazione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali. Nella gestione dei servizi socio sanitari ed	
	educativi di cui all'art.4 del presente statuto, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	

	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque	
	costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la	
	valutazione dell'organo amministrativo, esercitino in proprio	
	imprese che si trovino, in relazione alle dimensioni, alla	
	tipologia e alla dislocazione dell'impresa, in concorrenza con	
	l'attività svolta dalla cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in	
	grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo	

	amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3, del	
	codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	b) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	
	inserimento fissato al momento della sua ammissione.	

	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Art. 7 <u>(Domanda di ammissione)</u>	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né	
	superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	

	adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere	
	le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art.	
	5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica	
	svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo,	
	sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	

	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	del capitale sottoscritto della eventuale tassa di ammissione,	
	a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda	
	di ammissione del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	

	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società.	
	L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla	
	ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	

	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione, vale a dire che non adempia alla	
	propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel	
	caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause	
	di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di	
	referimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6	
	della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia	
	cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	

	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo	
	amministrativo, non adempia entro 60 (sessanta) giorni, al	
	versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti	
	di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	Il socio potrà infine, essere escluso qualora il rapporto di	
	lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso	
	in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola	
	prestazione lavorativa. L'esclusione del socio, infine è causa	
	d'interruzione del rapporto di lavoro.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di 60 giorni dalla	
	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina	
	anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla	
	decisione del Tribunale.	

	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente	
	al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno solo il diritto di ottenere il rimborso delle	
	quote interamente liberate, eventualmente rivalutate,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	

	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),	
	c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal	
	regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della	
	Società risponde verso questa, per il pagamento dei	
	conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	

	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 16 <u>(Elementi costitutivi)</u>	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
	rappresentati da quote ciascuna del valore nominale di €.	
	100,00 (cento virgola zero centesimi). Il valore complessivo	
	delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore	
	ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 17 <u>(Vincoli sulle quote e loro alienazione)</u>	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	

	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art. 7,	
	controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale	
	acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Tribunale.	
	Art. 18 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	

	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	(centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Società,	
	segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al	
	30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92	
	n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente;	
	e) a riserva straordinaria indivisibile.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	

	solì soci finanziatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 19 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa	
	vigente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed	
	il socio stesso secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 20 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 21 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante affissione dell'avviso di	

	convocazione presso la sede sociale, oppure mediante lettera	
	raccomandata A.R o a mano, fax o email da inviarsi 10 giorni	
	prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo,	
	anche diverso dalla sede sociale purché in Italia, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa	
	partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed ai Sindaci;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	

	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	9) adotta le procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di	
	cui all'art.4 del presente statuto;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente	
	punto 7 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'art. 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli	
	Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	

	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblies hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica o persona giuridica	
	ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, e che non sia Amministratore o	
	Sindaco come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due	
	soci.	

	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa. La delega non può essere rilasciata con il nome	
	del rappresentante in bianco.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi	
	dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un	
	Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7,	
	eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di	
	volta in volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono	
	rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente	

	ed il Vice presidente.	
	Art. 28 <u>(Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)</u>	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei	
	più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo	
	quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente	
	statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo	
	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 29 <u>(Convocazioni e deliberazioni)</u>	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo	
	lettera, fax o email da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni	
	prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma,	

	in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze	
	dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 30 <u>(Integrazione del Consiglio)</u>	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata	
	dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore	
	unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a	
	convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla	
	sostituzione.	
	Art. 31 <u>(Compensi agli Amministratori)</u>	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del	
	Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del	

	Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 32 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della	
	Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche	
	agli Amministratori delegati, se nominati.	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali,	
	Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 33 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'Assemblea. Devono essere nominati	
	dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti. Il Presidente del	
	Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci	
	restano in carica per tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	

	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è	
	determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero	
	periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed	
	è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti	
	nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 34 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 35 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 36 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	

	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art.	
	28.	
	Art. 37 <u>(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e</u>	
	<u>devoluzione)</u>	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art. 38 <u>(Rinvio)</u>	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio	
	d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale	
	di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si	
	accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha	

35 di 35